



Ordine del Giorno del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n°

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'IPOTESI DI DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TARANTO DEL PROGETTO DI BILANCIO 2005, DELIBERATO DAL C.d.A. UNITAMENTE ALLE RELAZIONI ALLEGATE.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' DI CAPITALI Bilancio deposito e relazioni

SOCIETA' DI CAPITALI Liquidazione liquidatori: obblighi, poteri, rappresentanza, responsabilita'

SOCIETA' E CONSORZI (Disposizioni penali) Omissione od esecuzione tardiva od incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi

Società di capitali - Società per azioni - Bilancio - Deposito presso l'ufficio del registro delle imprese - Obbligo degli amministratori - Estensione ai liquidatori - Omissione - Sanzione.

Cassazione civile , sez. I, 09 novembre 1988, n. 6018

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott.	Renato	GRANATA	Presidente
"	Ernesto	TILOCCA	Rel. Consigliere
"	Domenico	MALTESE	"
"	Michele	MAIELLA	"
"	Michele	CANTILLO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO, Ufficio Provinciale di Trieste U.P.I.C.A. in persona del suo legale rappresentante p.t., elett. dom. in Roma, Via dei Portoghesi n. 12? c-0 l'Avvocatura Generale dello stato, che lo rapp. e difende ope legis.

Ricorrente

contro

DANELON Ottavio

Intimato

Avverso la sentenza del Pretore di Trieste in data 15-9-1984;

Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Ernesto Tilocca;

Udito per il ricorrente l'avv. Polizzi;

Udito il P.M. dotto Mario Zema, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r.

Fatto

Con distinti ricorsi depositati il 10.11.1983 presso la cancelleria della Pretura di Trieste Ottaviano Danelon proponeva opposizione contro quattro ordinanze-ingiunzioni, emesse in data 20 e 27 settembre con i numeri 196-197-198-206 dall'Upica di Trieste, con ciascuna delle quali gli era stata inflitta la sanzione amministrativa di L 305.500 ai sensi dell'art. 2626 c.c. per non aver depositato per gli anni 1977-1980, nella sua qualità di amministratore unico, i bilanci annuali della s.r.l. Audion (con sede in Trieste), sciolta alla data del 31.12.1972.

Resisteva l'Upica ed il Pretore, dopo aver sospeso l'esecuzione delle quattro ordinanze-ingiunzioni e disposto la riunione dei provvedimenti, con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva le opposizioni annullando le ordinanze-ingiunzioni.

Il Pretore premetteva che "nel sistema adottato dal nostro legislatore tutte indistintamente le cause di scioglimento producono automaticamente, nel momento stesso in cui si verificano, l'effetto di porre la società in stato di liquidazione". Tuttavia "una distinzione può e deve essere fatta tra i casi in cui lo scioglimento rappresenta una conseguenza della normale attuazione di una situazione prevista in ogni modo dall'atto costitutivo e quelli in cui invece lo scioglimento ha luogo in virtù di un atto o fatto modificativo della struttura sociale: nel primo caso lo scioglimento sarà senz'altro opponibile ai terzi senza che occorra la iscrizione nel registro delle imprese perché si tratta della realizzazione di una previsione contenuta nell'atto costitutivo a suo tempo pubblicato, negli altri casi, invece, lo scioglimento della società non sarà opponibile ai terzi prima di tale iscrizione". "Venendo meno", nella prima ipotesi, nella quale s'incluse certamente la fattispecie qui ricorrente dello scioglimento per il decorso del termine (art. 2448 n. 1 c.c.), "l'esigenza di tutela dei terzi viene conseguentemente a cessare l'obbligo, per gli amministratori, di depositare i bilanci di esercizio, peraltro neppure redatti ed approvati, rimanendo unicamente l'obbligo di promuovere la procedura di liquidazione per addivenire all'estinzione della società".

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, sulla base di un unico mezzo, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato - Ufficio Provinciale di Trieste (Upica). Non si è costituito il Danelon.

Diritto

Con l'unico mezzo dedotto l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2626, 2435, 2224 e 2449 c.c., sostenendo che lo scioglimento della società, per qualunque causa si verifichi e perciò anche nell'ipotesi del decorso del termine, debba essere sempre pubblicato e che pertanto ricorra, pure in detta ipotesi, l'interesse dei terzi ad essere informati sulle vicende della società ed in particolare sui bilanci, che devono essere redatti e depositati anche nella fase di liquidazione. Rileva, poi, l'Amministrazione che è del tutto irrilevante la circostanza, accennata dal Pretore, della mancata redazione dei bilanci rispetto all'obbligo del deposito;

obbligo che, secondo quanto ha ritenuto questa Corte (sent. n. 2330 del 1977), si estende ai liquidatori e non soffre deroga nel caso di inattività della società o di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

Il ricorso va accolto.

La questione che viene sottoposta alla Corte è precisamente se durante il periodo della liquidazione (dallo scioglimento all'estinzione) della società, qualora esso ovviamente duri oltre l'anno, debba essere redatto, approvato e pubblicato, alla fine di ogni anno, il bilancio e se, pertanto, il liquidatore di una società avente personalità giuridica o di una società (di persone) registrata, il quale ometta di provvedere, nel termine stabilito, al deposito, nella cancelleria del Tribunale, del bilancio annuale od ometta di redigerlo (od ancora di convocare l'assemblea per la sua approvazione) rendendone così già impossibile il deposito, sia soggetto o meno alla sanzione prevista dall'art. 2626 c.c., depenalizzata per effetto della l. n. 706 del 1975 e, perciò, rientrante nell'ambito della disciplina della l. n. 689 del 1981.

Si deve primariamente osservare che la distinzione, accolta dal Pretore e delineata dalla dottrina formatasi nella prima applicazione del codice vigente, fra cause di scioglimento della società che costituiscano la normale attuazione di una situazione prevista nell'atto costitutivo e cause di scioglimento che rappresentino la conseguenza di un atto o fatto modificativo del contratto sociale e, quindi, fra cause di scioglimento opponibili ai terzi immediatamente ed automaticamente e cause che operino nei confronti di costoro solo se iscritte nel registro delle imprese e dalla data dell'iscrizione medesima (con la conseguenza secondo il Pretore che nelle prime ipotesi non ricorra l'obbligo di depositare il bilancio annuale durante la successiva liquidazione), se poteva giustificarsi in base al testo originario dell'art. 2449 c.c., contrasta certamente con il vigente testo dello stesso articolo, risultante dall'integrazione ad esso apportata dall'art. 11 d.p.r. n. 1127 del 1969. Quest'ultimo ha aggiunto nel predetto articolo del codice quattro commi, il secondo del quale (costituente il quarto comma nell'attuale struttura dell'art. 2449) dispone che "nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448" (scioglimento per il decorso del termine, per il conseguimento dell'oggetto sociale, per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e per le altre cause previste dall'atto costitutivo) "deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento".

Pertanto lo scioglimento, per qualsiasi causa abbia luogo (e difatti gli altri tre comuni aggiunti prevedono analogamente per le residue ipotesi di scioglimento elencate nell'art. 2448), deve essere sempre annotato nel registro delle imprese mediante il deposito e l'iscrizione del relativo atto giuridico (societario, amministrativo e giudiziario) che ne accerti o ne determini l'avviamento e solo dall'iscrizione esso può essere, di conseguenza, opponibile ai terzi che non ne abbiano avuto prima conoscenza (art. 2457 ter).

L'art. 2449 (con i commi aggiunti), benché incluso nella disciplina sulle società per azioni e non esteso espressamente, neppure per richiamo (nell'art. 2497), alla soc. a.r.l., deve ritenersi applicabile per intero a tale tipo di società, al quale apparteneva la società di cui trattasi nella specie. È invero principio, generalmente accolto nella dottrina, che le norme dettate per la società per azioni, non riprodotte o non richiamate nella disciplina della società a r.l., sono

referibili analogicamente a quest'ultima, stante la molteplicità degli elementi che essa presenta in comune con la società per azioni, eccetto, beninteso, le norme eccezionali o legate alle caratteristiche peculiari e differenziali della società per azioni nonché quelle norme che riguardino temi in ordine ai quali la regolamentazione della soc. a r.l. integri comunque un sistema concluso.

L'art. 2449 non ha carattere eccezionale e non costituisce corollario di connotazione specifica della società per azioni nè nel suo complesso nè limitatamente ai commi in esso aggiunti (con il d.p.r. n. 1127 del 1969), i quali si ricollegano sicuramente al regime di pubblicità previsto identicamente per detta società e per quella, affine, a responsabilità limitata. D'altra parte la disciplina dedicata dal codice al tema della liquidazione della soc. a.r.l. (art. 2497, comma I), pur con i richiami espressamente contemplati, è soltanto accennata e pertanto va completata con l'applicazione della normativa dettata per la società per azioni ed in particolare, appunto dell'art. 2449.

A proposito, sempre, della distinzione svolta dal Pretore si deve poi osservare che non si comprende proprio perché la previsione nell'atto costitutivo (come in quello della società di cui trattasi) di un termine di scadenza dovrebbe rendere immediatamente ed automaticamente opponibile ai terzi, oltre che l'evento dello scioglimento, anche il bilancio annuale di liquidazione, una volta che la precisa situazione della società, accertata con esso, non può ovviamente dedursi in alcuno modo dall'atto costitutivo, a differenza del verificarsi dello scioglimento (nella predetta ipotesi), del quale pure la legge esige l'annotazione nel registro delle imprese e la pubblicazione nel b.u.s.a. e r.l..

Il fatto che il codice vigente preveda espressamente soltanto il bilancio finale (art. 2453) e non si conformi al codice di commercio che contemplava (oltre quello finale: art. 215) il bilancio annuale per l'ipotesi che la liquidazione si fosse protratta per più di un anno (art. 214), non esclude che i liquidatori siano tenuti, alla fine di ciascun anno sociale, a redigere il bilancio, sottoporlo all'approvazione dell'assemblea e, quindi, depositarlo per l'iscrizione nella cancelleria del Tribunale, e richiederne la pubblicazione nel b.u.s.a. e r.l. (art. 2435 così come modificato dall'art. 10 d.p.r. n. 1127 del 1969). Più volte questa Corte (in sede penale: 1.6.1959 n. 1085, 14.7.1967 n. 663, 13.1.1979 ric. Rossi; in sede civile: 7.6.1977 n. 2330) ha ribadito, con l'avallo della prevalente dottrina, che anche durante la liquidazione pluriennale sussiste l'obbligo, gravante sui liquidatori (con la cui nomina cessano dalla carica gli amministratori), della redazione del bilancio annuale, che certamente non può essere rivolto, come quello di esercizio, alla rilevazione degli utili e delle perdite, ma deve offrire un quadro fedele delle eseguite operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale della società. I soci e i creditori sociali, nel cui congiunto interesse si svolge la liquidazione, hanno diritto di conoscere alla fine di ogni anno sociale, in particolare, quali beni siano stati venduti o comunque alienati, quali crediti siano stati riscossi e quali debiti pagati, come siano state impiegate e dove eventualmente depositate le somme introitate, quanti interessi queste abbiano prodotto e, quindi, quali siano la residua composizione e l'entità dell'attivo e del passivo. Perciò in sintesi può dirsi che il bilancio annuale, nella more del procedimento di liquidazione, deve registrare, all'attivo, i beni in natura, rimasti in capo alla società, secondo il loro valore venale, le somme in cassa e i crediti fino allora non riscossi e, al passivo, i debiti non ancora pagati, il capitale sociale e le riserve.

Esso deve essere corredato (oltre che dalla relazione dei sindaci nelle soc.p.a.

e, se sussistenti, anche nelle soc. a r.l.) da una relazione dei liquidatori sull'andamento della liquidazione e sui criteri ai quali essi si sono ispirati nel compimento della loro attività (art. 2423, ult. comma). Occorre pure considerare che l'art. 2451 stabilisce che "le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione in quanto compatibili con questa" e non è certamente incompatibile con la liquidazione - giacché altrimenti la norma quanto al riferimento all'assemblea non avrebbe alcun senso concreto - la disposizione del secondo comma dell'art. 2364 che stabilisce l'obbligatoria convocazione dell'assemblea almeno una volta l'anno, entro quattro (o sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine, ovviamente, dell'approvazione del relativo bilancio e perciò in coordinazione con la disposizione del n. 1 del comma precedente. L'assemblea ha il potere di sindacare, revocare e sostituire (art. 2450) i liquidatori e deliberare l'azione di responsabilità contro di essi (art. 2452) e solo o soprattutto l'esame del bilancio annuale (e non comunque anche quello finale) può far emergere in tempo utile (per porvi efficacemente rimedio o almeno per limitarne le conseguenze pregiudiziali) i motivi che giustifichino o rendano opportune siffatte delibere.

Il codice civile non ha maturato la norma dell'art. 214 del codice di commercio solo perché l'ha ritenuta superflua dato che, persistendo per tutto il corso della liquidazione la società e rimanendo in funzione i suoi organi con la sola sostituzione dei liquidatori agli amministratori, non vi può essere dubbio che debbano continuare a trovare applicazione durante tale corso - come del resto si evince dagli artt. 2451 e 2452 - le regole dettate per la normale situazione della società con i necessari adattamenti e fra tali regole, appunto, quelle che stabiliscono la redazione, l'approvazione, il deposito, l'iscrizione e la pubblicazione del bilancio (artt. 2435 e 2493) nonché la sanzione, adesso depenalizzata, per l'omessa esecuzione di questi due ultimi adempimenti (art. 2626).

In relazione e in conformità ad una specifica deduzione svolta dal Danelon (p. 2 della sentenza) il Pretore ha affermato incidentalmente (p. 5 della sentenza), e tuttavia al fine di rafforzare e completare l'argomentazione posta a fondamento della decisione, che "i bilanci di esercizio peraltro non erano stati nella specie neppure redatti ed approvati", intendendo in tal modo sottolineare che il Danelon era impossibilitato a provvedere al loro deposito.

L'Amministrazione ricorrente censura la affermazione e sollecita la Corte a pronunciarsi su di essa.

In effetti, quando omettano di compilare il bilancio, gli amministratori o i liquidatori si pongono già consapevolmente nella condizione di non poterne eseguire il deposito, come questa Corte in sede penale per oltre vent'anni (Sez. Un., 2.2.1955 imp. Spazarino ed altri) ha costantemente affermato (da ultimo sent. 24.2.1970 ric. Moretti, 23.3.1976 n. 1294).

La violazione dell'obbligo di depositare il bilancio (e richiederne la pubblicazione sul b.u.s.a. e r.l.) è, nella detta ipotesi, la conseguenza preveduta e voluta del mancato adempimento dell'obbligo di redigerlo (così la cit. sent. del 1976), si ricollega causalmente ad un comportamento omissivo degli stessi amministratori o liquidatori tenuti ad effettuare il deposito (Cass. pen. 10.3.1965 n. 982 nonché la cit. sent. del 1955). In tal modo non si fa ricorso al procedimento analogico, vietato dall'art. 14 disp. prel. ed ora anche dall'art. 1, comma 2, l. n. 689 del 1981, come invece rileva criticamente una parte della dottrina secondo la quale si applicherebbe la sanzione prevista per l'omesso

deposito ad un fatto diverso e cioè alla mancata redazione (ed approvazione) del bilancio. L'indirizzo giurisprudenziale si fonda, precisamente sul principio "causa causae est causa causati" giacché la formazione del bilancio costituisce un presupposto necessario ed insopprimibile per l'esecuzione del deposito, il quale pertanto non può essere attuato nel tempo previsto se tempestivamente non viene redatto il bilancio e non viene convocata per la sua approvazione l'assemblea.

Il divieto dell'analogia per le norme che prevedono illeciti penali o amministrativi non impone che ad esse si attribuisca esclusivamente il significato che si trae dalla loro formulazione letterale, non sempre perfettamente congrua rispetto alla ratio legis e talvolta persino suscettibile di condurre a conseguenze assurde ed inique. In particolare il detto divieto non esclude che le norme in parola siano interpretate secondo il metodo teleologico cioè intese in modo che esse conseguano per intero e soltanto lo scopo per cui sono poste. La interpretazione letterale dell'art. 2435 non consente sempre una tutela efficiente dello scopo effettivo che esso intende realizzare e che è ' soprattutto quello di assicurare la conoscibilità, da parte dei terzi ed anche dei soci, della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ogni anno sociale; conduce poi all'assurdo di assoggettare alla sanzione gli amministratori (e i liquidatori) che, dopo aver tempestivamente e regolarmente compilato e fatto approvare il bilancio, ne ritardino il deposito e la pubblicazione, e di esentare, invece, dalla responsabilità gli amministratori (e i liquidatori) che non provvedano neppure a redigerlo (Cass. pen., sent. già cit. del 1955, 10.3.1955 n. 982). Si deve, perciò, ritenere che l'omissione di qualsiasi atto o fatto che l'amministratore o liquidatore ha il dovere giuridico di porre in essere, se di per sé impedisce irrimediabilmente l'esecuzione del suo ulteriore obbligo di depositare e far pubblicare il bilancio, determini già la violazione dell'interesse tutelato (la conoscibilità pubblica della situazione patrimoniale della società) ed integri l'illecito previsto dall'art. 2435 c.c..

Certo, è possibile in astratto che gli amministratori o i liquidatori adempiano puntualmente a tutte le attività preliminari (rispetto al deposito) su di essi incombenti e tuttavia non possano provvedere in tempo utile alla presentazione del bilancio alla cancelleria del tribunale perché non approvato tempestivamente dall'assemblea: in tal ipotesi, se il giudice di merito esclude motivatamente ogni comportamento causativo degli amministratori (o liquidatori) in ordine alla mancata approvazione, difetta l'elemento soggettivo necessario per l'applicabilità della sanzione amministrativa (art. 3 l. n. 689 del 1981). Nella specie, s'intende, non ricorre siffatta ipotesi avendo lo stesso Pretore già accertato definitivamente che i bilanci annuali non sono stati neppure redatti.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro pretore, il quale dovrà pure considerare che secondo la sentenza medesima l'ingiunzione apposta è stata emessa nei confronti di Ottaviano Danelon, nella sua qualità di ex amministratore della società (p. 2), mentre durante la liquidazione l'obbligo di redigere, sottoporre all'assemblea per l'approvazione, depositare e far pubblicare il bilancio annuale incombe sui liquidatori, cessando peraltro gli amministratori dalla loro carica una volta che ha inizio il procedimento di liquidazione. Poiché per la società dotate di personalità giuridica - e tale era la società di cui trattasi - allo scioglimento deve necessariamente far seguito la fase di liquidazione, così come strutturata nel codice (mancando per esse una

norma corrispondente all'art. 2275, comma I), il giudice di rinvio dovrà accertare, avvalendosi eventualmente dei poteri istruttori ex officio che la legge gli attribuisce (art. 23, comma 6, l. n. 689 del 1981), se lo stesso Danelon sia stato nominato liquidatore (possibilità espressamente prevista dall'art. 213 cod. comm. e da ritenersi consentita dal codice civile) e se, nell'eventuale mancanza della nomina formale di uno o più liquidatori, egli abbia assolto, con il consenso, desumibile da facta concludentia, dell'assemblea o comunque di fatto, alle funzioni di liquidatore negli anni 1977-1980 (per i quali è stato omesso il deposito dei bilanci) o in alcuni di essi, traendo le conseguenze del caso. Giova al riguardo ricordare che questa Corte ha recentemente ritenuto (sent. n. 9262 del 1987) che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nella disciplina della l. n. 689 del 1981 la quale trova applicazione anche per gli illeciti connessi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass., sent. n. 1879 del 1985, n. 3162 del 1986) così come quelli che costituiscono oggetto del presente giudizio, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa fatta valere con il provvedimento dall'Amministrazione, indipendentemente dalla specificazione dei motivi e dai motivi dedotti.

Il giudice di rinvio statuirà sulle spese di questa fase.

P.Q.M

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese di questa fase, al Pretore di Udine.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9.2.1988.

Codice civile (1942) art. 2435.

Codice civile (1942) art. 2448.

Codice civile (1942) art. 2449.

Codice civile (1942) art. 2450.

Codice civile (1942) art. 2453.

Codice civile (1942) art. 2456.

Codice civile (1942) art. 2626.

LS 24 dicembre 1975 n. 706 L.

LS 24 novembre 1981 n. 689 L.

>> Note: <<

Omissis. — Rilevato che, sul punto preliminare dell'eccezione incompetenza di questa Corte sull'asserzione che, in caso contrario, sarebbe violato il principio della reclamabilità dei provvedimenti giurisdizionali, l'istanza dell'amministratore giudiziario è diretta anzitutto alla valutazione dell'opportunità di un prolungamento nel tempo dell'originario termine di durata a suo tempo stabilito da questo stesso giudice, per ragioni di tutela che hanno originato il ricorso introduttivo della dr. Foscale e hanno formato oggetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'Amministrazione giudiziaria;

che inoltre, nella specie, il provvedimento in questione è unicamente quello che, in sede di reclamo dal tribunale di Biella, questa Corte ha adottato con la menzionata pronuncia del 4-13 dicembre 1989, onde la presente istanza del dr. Foglio Bonda si colloca pienamente nell'alveo della modificabilità, da parte dello stesso giudice, dei provvedimenti emessi in Camera di consiglio;

che comunque, avendo il provvedimento emesso da questa Corte in sede di reclamo assorbito e sostituito quello reclamato, ogni modificazione al riguardo può solo concernere il primo e di conseguenza spetta al giudice che l'abbia pronunciato;

che, in merito alla seconda questione sollevata dalla difesa dell'amministratore unico revocato, essere cioè l'amministratore giudiziario decaduto dall'incarico per non aver richiesto la proroga anteriormente alla scadenza del termine fissato da questa Corte, con conseguente sua perdita della legittimazione in proposito, il termine di durata dell'Amministrazione giudiziaria — da considerarsi di natura processuale di tipo ordinatorio, come tale prorogabile a mente del disposto dell'art. 154 c. p. c. —, proprio per gli scopi cui tende la speciale procedura di reintegrazione della normale attività amministrativa e finanziaria dell'impresa non può trovare decurtazioni nelle remore di conoscenza legale del provvedimento che l'ha fissato, con la conseguenza che, anche in difetto di espressa menzione, esso decorre dalla data in cui la nomina è stata comunicata all'amministratore giudiziario, posto che, solo da quel mo-

può essere prorogato soltanto previa istanza depositata entro la sua scadenza; ed al riguardo si sottolinea che il termine decorre dalla comunicazione della nomina (App. Milano, 14 gennaio 1986, in *Dir. Fall.*, 1986, II, 316; Trib. Padova, 24 dicembre 1986, in *Le Società*, 1987, 518), così come dalla notifica del relativo provvedimento di nomina decorrono gli effetti negativi a carico di una parte (App. Torino, 16 novembre 1988, in *Giur. It.*, 1989, II, 193).

Dalla natura processuale del termine di durata del provvedimento di nomina — avente natura ordinatoria (Trib. Napoli, 18 dicembre 1987, in *Le Società*, 1988, 409) — la Corte torinese non ricava soltanto la sua prorogabilità ai sensi dell'art. 154 c. p. c., ma anche la applicabilità della sospensione feriale dei termini; su questo punto la decisione, che non consta avere precedenti in termini, pone a proprio sostegno i principi enunciati nel recente disposto della Corte costituzionale (13 luglio 1987, n. 255, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 508).

(1) La sentenza riveste un peculiare interesse, anche per l'assenza di precedenti in termini.

Due sono i passaggi attraverso i quali si articola il ragionamento seguito dalla decisione in epigrafe.

Essa opera innanzitutto una lettura correttiva dell'art. 2435, c. c., il quale pone a carico degli amministratori l'obbligo di depositare il bilancio presso la cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea. L'esigenza di una tempestiva pubblicità della contabilità sociale, induce il giudice torinese ad integrare tale norma con il capoverso dell'art. 2364 c. c., a norma del quale il bilancio dev'essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che l'atto costitutivo stabilisca un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi.

Da questa interpretazione coordinata delle due disposizioni si evince che il termine ultimo entro il quale gli amministratori devono provvedere al deposito del bilancio va individuato nel trentesimo giorno successivo al termine (quadrimestrale o semestrale) di approvazione.

Da tali premesse viene tratto il rigoroso corollario secondo cui il mancato rispetto di tale termine integrerebbe la fattispecie dell'esecuzione tardiva di depositi, di cui all'art. 2626 c. c., ed esporrebbe gli amministratori alla relativa sanzione amministrativa (l'illecito è stato infatti depenalizzato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1975, n. 706).

In questo quadro, un notevole rilievo assume il passaggio conclusivo della sentenza, in cui si precisa che l'obbligo di effettuare

mento e proprio per l'immediata esecutorietà della statuzione, il regime di amministrazione giudiziaria è in grado di concretamente esplicitare gli effetti cui è istituzionalmente diretta (v. in proposito i decreti Corte app. Milano, 14 gennaio 1986, Gallizia e altri; Trib. Padova, 24 dicembre 1986, Zanussi; App. Bologna, 19 marzo 1988, Jannone; e in linea generale, App. Torino, decreto 16 novembre 1988, Marangoni c. P.A.I.Z.);

che inoltre il termine in questione, pur se inteso in senso sostanziale, indubbiamente viene a riverberarsi su un processo, cosicché ad esso deve applicarsi la sospensione feriale (Corte costituzionale, sent. n. 255 del 13 luglio 1987);

che, pertanto, il detto termine biennale, lungi dallo scadere il 13 dicembre 1991, era ancora in corso al 19 dicembre allorché il dr. Foglio Bonda ha depositato il presente ricorso, posto che il provvedimento di nomina è stato a questi comunicato il 2 gennaio 1990. — *Omissis.*

PRETURA TORINO, 16 gennaio 1992 — GIUSTA Estensore. — Tortona (avv. Vinai) - Ministero dell'industria.

Società — Società di capitali — Bilancio — Deposito — Termine — Mancato rispetto — Responsabilità degli amministratori (C. c. artt. 2364, 2435, 2626).

Il mancato deposito del bilancio sociale entro trenta giorni dalla scadenza del termine quadrimestrale di approvazione (o del maggior termine stabilito dall'atto costitutivo) integra la violazione prevista e sanzionata dall'art. 2626, c. c.; la responsabilità degli amministratori non può essere esclusa adducendo che l'assemblea, pur tempestivamente convocata, era andata deserta (1).

tempestivamente il deposito «non è eludibile né scriminabile dalla precedente inerzia degli organi sociali»: nella fattispecie, dall'inattività dell'assemblea, che, pur regolarmente convocata, era andata tuttavia deserta.

È agevole rilevare come questa conclusione presupponga implicitamente l'accoglimento della tesi secondo cui, in mancanza di approvazione assembleare, gli amministratori — per esimersi dalla responsabilità di cui all'art. 2626 c. c. — dovrebbero depositare in cancelleria il verbale di diserzione, unitamente al progetto di bilancio, dai medesimi redatto ex art. 2432 c. c.

Un'identica interpretazione era stata prospettata, alla fine degli anni settanta, dalla Cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Milano (la cui posizione venne illustrata dal primo dirigente, dott. Paolo Scelta, in *Giur. Comm.*, 1979, I, 739 e seg.; in tal senso, v. anche SALAFIA, *Il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali nella cancelleria delle società commerciali*, in *Riv. Soc.*, 1979, 1013 e seg.).

Questa soluzione ermeneutica ha incontrato, tuttavia, la ferma opposizione della dottrina, sulla base del rilievo che la legge impone il deposito del bilancio approvato e non del semplice progetto, il quale, sino a che non intervenga la sua approvazione, rimane un documento interno alla società, riservato alla conoscenza dei soci: v., infatti, SPOLIDORO, *Mancato o ritardato approvazione del bilancio e deposito del verbale di assemblea deserta*, in *Giur. Comm.*, 1980, I, 146 e seg.; COLOMBO, *Sul preteso deposito del progetto di bilancio in cancelleria*, in *Riv. Soc.*, 1980, 497 e seg.; SASSO, *La società per azioni*, in *Giust. sist. dir. civ. e comm.* fondata da Bigiavi, Torino, 1981, 470-471. A queste considerazioni critiche si richiama anche COTTINO, in un inedito parere *pro veritate*, concesso nel 1986 all'Ordine dei dottori commercialisti di Torino, ove si osserva, tra l'altro, che «la causa di esonero da responsabilità per il mancato deposito di un bilancio sta nel fatto sostanziale che l'assemblea, per quanto ritualmente convocata, non si sia riunita o non ha deliberato, non nel fatto puramente estrinseco che ciò sia stato asserito in un verbale, consistente nella dichiarazione che il presidente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale hanno atteso, nel giorno, luogo e ora dell'adunanza, l'arrivo dei soci».

La prassi interpretativa seguita dalla giurisprudenza milanese, ed ora implicitamente avallata dalla sentenza in epigrafe, sembra in effetti operare un arbitrario spostamento del contenuto e dell'oggetto degli obblighi che gli artt. 2364, 2432 e 2435 pongono a carico degli amministratori. Dalla lettura delle norme in questione,

Omissis. — *Motivi:* Con ricorso depositato in data 28 ottobre 1991, Tortone Elio proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di Torino, notificatagli in data 2 ottobre 1991, con cui gli veniva applicata la sanzione pecuniaria di lire 200.000 per la violazione degli artt. 2626 e 2364 c. c., perché, quale consigliere della s.r.l. Elfin, depositava, presso il Tribunale di Torino, il bilancio al 30 giugno 1989, approvato con assemblea del 18 marzo 1990, convocata al di là dei termini previsti dalla legge.

Assumeva il ricorrente che la violazione non era a lui imputabile, avendo egli tempestivamente convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio che, però, era stata disertata dai soci della s.r.l. Elfin.

Instauratosi il contraddittorio, l'Autorità sanzionatrice provvedeva agli adempimenti di cui all'art. 23, 2° comma, L. 689/1981 e si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Ritiene il Pretore che, alla stregua dei principi interpretativi richiamati dal convenuto e che possono *in toto* condividersi, l'opposizione non sia accoglibile.

L'art. 2435 c. c., che pone a carico degli amministratori l'obbligo di depositare il bilancio presso la Cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea, dev'essere integrato con il disposto dell'art. 2364 c. c., da cui si desume che il bilancio dev'essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ne consegue che il termine ultimo per il deposito del

si desume infatti un dovere di *convocare l'assemblea* entro il termine quadrimestrale (o semestrale) dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 2364); di *predisporre il progetto di bilancio*, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea (art. 2432); infine, di *depositare il bilancio approvato dall'assemblea*, entro trenta giorni da tale approvazione (art. 2435).

L'inottemperanza di tali obblighi può comportare la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente concretare gli estremi di applicabilità dell'art. 2409 c. c.

Il problema si pone in termini diversi e più delicati sotto il profilo penale. Il rispetto dei rigidi canoni ermeneutici che informano uno stato di diritto subordinano infatti l'applicabilità della norma incriminatrice alla rigorosa predeterminazione legislativa del comportamento — nella specie, omissivo — a cui essa viene ricollegata (art. 25 Cost.; art. 1 c. p.; art. 14 preleggi). Ed analogo criterio vige per gli illeciti oggetto di depenalizzazione (art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689). Ora, in assenza di una norma che regoli espressamente l'ipotesi di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ed imponga agli amministratori di provvedere al deposito della semplice bozza di bilancio, il richiamo alla norma incriminatrice presuppone una applicazione analogica *in malam partem*. La sanzione di cui all'art. 2626 c. c., viene infatti comminata sulla base di una regola di comportamento implicitamente desunta da una disposizione — l'art. 2435 c. c. — avente per oggetto una diversa fattispecie. È appena il caso di osservare come tale conclusione si ponga in stridente contrasto con i principi di legalità e di stretta interpretazione che connotano anche gli illeciti amministrativi depenalizzati (v., per tutti, SINISCALCO, *Depenalizzazione e garanzia*, Bologna, 1982, 82).

L'opinione in esame appare altresì censurabile con riferimento all'art. 3 della L. 689/81, che richiede nell'autore dell'infrazione l'elemento soggettivo della colpa, e più in generale al principio-cardine della personalità della responsabilità penale. Nel caso di specie, il mancato deposito non era infatti riconducibile sul piano eziologico al comportamento dell'amministratore. L'obiezione viene superata dalla sentenza con un frettoloso richiamo alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'illecito per mancato deposito del bilancio sussiste anche in caso di mancata redazione dello stesso. Il riferimento è però inappropriato. Nell'ipotesi di omessa redazione del progetto di bilancio (e lo stesso potrebbe dirsi per la mancata convocazione dell'assemblea ex art. 2364 c. c.), gli amministratori non adempiono ad un obbligo espressamente imposto dalla legge: ed è da tale inottemperanza che deriva, come conseguenza inevitabile, la successiva omissione di deposito. Così pure, ad un'intempestiva redazione della bozza di bilancio (o ad una convocazione dell'assemblea oltre i termini di legge) potrà conseguire una tardiva esecuzione del deposito.

Se in questi casi appare legittima l'applicazione della sanzione amministrativa (e v. infatti, sia pur dubitativamente, COLOMBO, *op. cit.*, 498), non sembra ammissibile trasporre meccanicamente tale conclusione nella diversa ipotesi di mancata approvazione del bilancio da parte di un'assemblea regolarmente convocata. Nella fattispecie è infatti l'inattività *dell'assemblea*, e non degli amministratori, a costituire «il presupposto logico e cronologico del successivo omesso deposito del bilancio». Con un salto interpretativo inconciliabile con i principi generali in materia di sanzioni amministrative, il pretore torinese viene dunque ad imputare all'ammi-

bilancio annuale da parte degli amministratori va individuato nel trentesimo giorno successivo al 30 aprile, ovvero nel maggior termine eventualmente stabilito dall'atto costitutivo.

Ne consegue che l'inosservanza del termine, come ora individuato, integra la violazione prevista e sanzionata dall'art. 2626 c. c.

Tale conclusione non può essere esclusa adducendo l'inattività dell'assemblea nell'approvazione del bilancio, poiché tale approvazione è prodromica e causalmente collegata al successivo deposito, l'obbligo di effettuare il quale non è eludibile né scriminabile dalla precedente inerzia degli organi sociali (per tutte, Cass. pen., 23 marzo 1976, n. 1294, secondo cui l'illecito per mancato deposito del bilancio sussiste anche in caso di mancata redazione del bilancio stesso); in altre e conclusive parole, l'eventuale inattività è il presupposto logico e cronologico del successivo omesso deposito del bilancio, che va punito, malgrado la mancata approvazione, proprio per tale nesso di causalità.

Per tali considerazioni, non può che affermarsi la sussistenza dell'illecito amministrativo addebitato all'opponente e, conseguentemente, respingersi l'opposizione proposta da Tortona Elio. — *Omissis.*

nistratore, a titolo di responsabilità oggettiva, il difettoso funzionamento dell'organo assembleare.

L'indebita sovrapposizione di piani di responsabilità fra loro distinti è altresì evidente nell'atteggiamento recentemente assunto dalla Cancelleria delle società del Tribunale di Torino, la quale ha iniziato a contestare sistematicamente agli amministratori la violazione dell'art. 2626 c. c. per «non aver approvato il bilancio sociale entro il termine di cui all'art. 2364 c. c.» (la citazione è testuale).

Sebbene i verbali di contestazione si riferiscano impropriamente alla mancata approvazione del bilancio, il riferimento all'art. 2364 c. c., consente di individuare la fonte della asserita responsabilità degli amministratori in una presunta violazione dell'obbligo di convocare l'assemblea entro i termini di legge.

In realtà, nella maggioranza dei casi, l'organo amministrativo aveva provveduto alla tempestiva convocazione dell'assemblea in prima convocazione, fissando per la seconda una data eccedente il trenta aprile (ovvero il trenta giugno). In tal modo, la Cancelleria torinese sembra aderire all'opinione, secondo cui anche la seconda adunanza andrebbe convocata entro i termini di cui all'art. 2364 c. c.: così G. Rossi, *Sul termine di seconda convocazione delle assemblee di bilancio*, in *Riv. Soc.*, 1991, 997 e seg. e già MIGNOLI, *Contro la concentrazione delle assemblee: una iniziativa della COB*, *ivi*, 1976, 294-295.

Questa tesi, per quanto autorevolmente avanzata, è tuttavia minoritaria. Secondo la prevalente dottrina, il limite dei quattro o sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale riguarderebbe infatti la sola assemblea in prima convocazione: v. infatti MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, 295; FRÈ, *Società per azioni*, in *Comm. cod. civ.* già diretto da Scialoja e Branca, continuato da Galgano, 1982, 318 e seg.; FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, 490; COTTINO, *Parere pro veritate*, cit., i quali tuttavia subordinano la legittimità della seconda convocazione alla condizione che essa abbia luogo entro trenta giorni dalla data della prima, ex art. 2369, capov., c. c.: precisazione, quest'ultima, che mira a tutelare l'interesse di ordine pubblico economico alla tempestiva pubblicità della situazione economico-patrimoniale delle società contro le possibili elusioni che un'interpretazione letterale degli artt. 2364 e 2369, parrebbe consentire (conf. GUERRA, *In tema di convocazione d'assemblea*, in *Riv. Soc.*, 1983, 1385 e seg.).

Allo stesso obiettivo è ispirata la soluzione — accolta dalla sentenza in esame — fondata sul coordinamento dell'art. 2364 con l'art. 2435. Secondo questa più rigorosa interpretazione, il bilancio potrebbe essere approvato — in seconda convocazione — oltre il 30 aprile o il 30 giugno, ma anche in tale ipotesi andrebbe depositato entro il 30 maggio o il 30 luglio (cfr., per uno spunto in tal senso, la nota redazionale a Trib. Milano, 27 settembre 1982, in *Società*, 1983, 638).

In ogni caso, quale che sia il criterio cronologico che si ritiene di dover accogliere, la responsabilità degli amministratori rimane comunque esclusa qualora l'assemblea, ritualmente convocata, non si sia riunita o non abbia approvato il bilancio. L'eventuale disrezione anche della seconda adunanza potrebbe semmai innescare il processo di scioglimento della società per continua inattività dell'assemblea, ex art. 2448, n. 3 (così COTTINO, *Parere*, cit.).

PRETURA TORINO, 18 giugno 1993 — MASCARELLO *Estensore*. — Boglione (avv. ti Riscossa, Di Toro) - Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Torino.

Società — Società di capitali — Bilancio — Deposito — Termine — Mancato rispetto — Responsabilità degli amministratori — Configurabilità — Limiti (C. c. artt. 2364, 2435, 2626).

Elemento indefettibile per la consumazione dell'illecito amministrativo della tardiva esecuzione del deposito del bilancio, di cui agli artt. 2435 e 2626 c. c., è costituito dall'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea; tale disciplina sanzionatoria non può pertanto trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'omesso (o tardivo) deposito consegua all'inattività dell'assemblea, che, pur ritualmente convocata, sia andata deserta (1).

Omissis. — *Svolgimento del processo:* Con ricorso depositato il 7 aprile 1993 il dott. Boglione Lorenzo proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'U.P.I.C.A. — Ufficio Provinciale Industria Commercio ed Artigianato di Torino — emessa in data 11 marzo 1993 e notificatagli il medesimo giorno con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di lire 60.000 per violazione degli artt. 2626, 2364 e 2345 c. c., perché, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Saint Gallen s.r.l., depositava presso il Tribunale di Torino, al di là del termine di legge, e cioè il 29 luglio 1992, il bilancio al 31 dicembre 1991 approvato dall'assemblea in seconda convocazione in data 16 luglio 1992.

Il ricorrente assumeva che la sanzione irrogatagli era illegittima in quanto l'assemblea dei soci era stata regolarmente convocata il giorno 30 giugno 1992 per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991, dopo che, con delibera in data 25 marzo 1992, il Consiglio di Amministrazione aveva stabilito di utilizzare il maggior termine di sei mesi, statutariamente previsto, per la convocazione dell'assemblea.

(1) La sentenza opera un completo *révirement* rispetto all'orientamento assunto da Pret. Torino, 16 gennaio 1992, pubblicata in *Giur. It.*, 1993, I, 2, 462, con nota critica di ABRIANI, cui si rinvia per gli opportuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

In ossequio al principio di tipicità delle norme sanzionatrici — principio che opera anche nel campo degli illeciti depenalizzati e che era stato inopinatamente pretermesso dal precedente sopra richiamato — la fattispecie dell'esecuzione tardiva del deposito del bilancio viene ora rigorosamente ancorata al dettato letterale della disposizione che si pretende violata. In questo quadro si rileva che l'art. 2435 c. c. impone testualmente agli amministratori di depositare il bilancio entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso, e dunque presuppone l'intervenuta deliberazione assembleare. Conseguentemente, si esclude la possibilità di configurare l'illecito in esame qualora l'assemblea, pur tempestivamente convocata, sia andata deserta.

Questa interpretazione conduce la sentenza in commento ad abbandonare la tesi, seguita in passato da alcune cancellerie delle società commerciali (ed implicitamente avallata dalla citata Pret. Torino, 16 gennaio 1992), che impone agli amministratori di depositare in cancelleria il verbale di diserzione unitamente al progetto di bilancio, dai medesimi redatto ex art. 2432 c. c.: per una sintesi del dibattito dottrinale sul punto, si veda il commento di ABRIANI, cit.

Le sentenze richiamate in motivazione si possono così consultare: Cass., 7 giugno 1977, n. 2330, in *Giur. Comm.*, 1977, II, 756; Cass. pen., 2 febbraio 1976, n. 1577, in *Riv. Pen.*, 1976, 942, cui *adde*, Id., 2 ottobre 1967, n. 1148, in *Giust. Pen.*, 1968, II, 316.

La decisione in commento lascia invece irrisolto il delicato problema dell'individuazione del termine entro cui dev'essere indetta l'assemblea in seconda convocazione. L'interesse di ordine pubblico economico alla tempestiva pubblicità della contabilità sociale ha indotto un'autorevole dottrina a sostenere che anche la seconda adunanza andrebbe convocata entro i termini di cui all'art. 2364 c. c. (MIGNOLI, *Contro la concentrazione delle assemblee: una iniziativa della COB*, in *Riv. Società*, 1976, 294-295; G. Rossi, *Sul termine di seconda convocazione delle assemblee di bilancio*, *ivi*, 1991, 997 e seg.). Secondo un'altra interpretazione, fondata su una lettura coordinata degli artt. 2364 e 2369 c. c., sarebbe invece sufficiente che la seconda convocazione abbia luogo entro trenta giorni dalla data della prima (ed è questa la tesi che appare prevalente: v., per tutti, FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, 490; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1993, 431; GUERRA, *In tema di convocazione d'assemblea*, in *Riv. Società*,

Soggiungeva che, poiché l'assemblea convocata per il 30 giugno 1992 era andata deserta, si era resa necessaria una seconda convocazione per il giorno 16 luglio 1992, data in cui veniva approvato il bilancio.

Tale bilancio veniva poi depositato, unitamente al verbale di assemblea deserta del 30 giugno 1992, presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 29 luglio 1992.

Il ricorrente, pertanto, assumeva che nessuna violazione era a lui imputabile, in quanto il termine di trenta giorni, di cui all'art. 2435 c. c., per il deposito del bilancio, era stato osservato. Rilevava, infatti, che la legge (art. 2435 c. c.) faceva decorrere il termine per il deposito del bilancio dal giorno della sua approvazione e che, poiché l'approvazione da parte dell'assemblea era avvenuta soltanto il 16 luglio 1992, il deposito del bilancio in data 29 luglio 1992 doveva ritenersi tempestivo.

D'altra parte, osservava il ricorrente, se l'assemblea non aveva approvato il bilancio entro il 30 giugno 1992, nessuna sanzione poteva essere irrogata agli amministratori e ciò in base al principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria che, nel caso di specie, punisce soltanto (ex artt. 2626 e 2435 c. c.) l'ipotesi di mancato deposito entro trenta giorni del bilancio approvato.

Il ricorrente lamentava altresì che, in ogni caso, l'omessa approvazione del bilancio da parte dell'assemblea entro il 30 giugno 1992 non poteva essere imputata a un suo comportamento colposo e che, pertanto, l'irrogazione della sanzione equivaleva ad addossargli a titolo di responsabilità oggettiva il difettoso funzionamento dell'organo assembleare.

L'U.P.I.C.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Osservava la resistente che, ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma c. c., il bilancio annuale doveva essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, previsto nell'atto costitutivo.

La mancata approvazione del bilancio entro tali termini e il conseguente mancato deposito integravano, ad avviso

1983, 1385 e seg.). In una posizione per così dire intermedia si colloca infine Pret. Torino, 16 gennaio 1992, cit., per la quale il bilancio può essere approvato — in seconda convocazione — oltre il termine (quadrimestrale o semestrale) di cui all'art. 2364, purché esso venga depositato dagli amministratori entro il trentesimo giorno successivo alla sua scadenza (e quindi, rispettivamente, entro il 30 maggio o il 30 luglio).

Merita infine di essere segnalato l'accenno contenuto nella motivazione della sentenza al problema dell'ammissibilità di una seconda convocazione nelle società a responsabilità limitata. L'opinione prevalente — fondata sul mancato richiamo dell'art. 2369 da parte dell'art. 2486 — riconosce l'ammissibilità dell'istituto in esame nella s.r.l., condizionandola tuttavia all'esistenza di un'espressa previsione statutaria volta a colmare la lacuna legislativa: in tal senso, v. per tutti COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 1987, 603; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, Torino, 1992, 503-504; SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. cod. civ.* già diretto da Scialoja e Branca e continuato da Galgano, Bologna, 1992, sub art. 2484, 190; PAOLUCCI, *Le società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 289. La validità della previsione statutaria di un'assemblea in seconda convocazione è stata riconosciuta, nella giurisprudenza di legittimità, da Cass., 26 marzo 1964, n. 679, in *Foro It.*, 1964, I, 1443, in *Giust. Civ.*, 1964, I, 924, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, 332; e, sia pur incidentalmente, da Cass., 28 maggio 1975, in *Giur. Comm.*, 1976, II, 639; in quella di merito, da App. Lecce, 3 ottobre 1989, *ivi*, 1990, II, 841; Pret. Bari, 5 ottobre 1987, in *Giur. It.*, 1988, I, 2, 67. È pertanto rimasta minoritaria l'interpretazione, pur autorevole, propensa a negare la legittimità di un'inserzione pattizia dell'istituto: così FERRI, *Esercizio dei diritti sociali nella comunione di quote e assemblea di seconda convocazione delle società a responsabilità limitata*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, 336, e, sia pure in forma più dubitativa, Id., *Le società*, in *Tratt. Dir. Civ.* diretto da F. Vassalli, Torino, 1987, 587. In tal senso parrebbe orientato anche ZANARONE, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm. pubbl. econ.* diretto da Galgano, VIII, Padova, 1985, 78-79.

Sul connesso problema della libertà contrattuale nella determinazione dei *quorum* deliberativi si veda, con diverse soluzioni: RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Dir. Civ. Comm.* già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1982, 300 e segg.; MONTAGNANI, *Tipologia delle società di capitali e seconda convocazione*, Milano, 1984, 79 e segg.

della resistente, gli estremi della violazione di cui all'art. 2626 c. c.

Sosteneva la resistente che, in ossequio all'esigenza di portare a conoscenza dei terzi la situazione patrimoniale della società, l'obbligo di presentare il bilancio alla Cancelleria del Tribunale doveva comunque essere adempiuto, anche in caso di mancata approvazione dell'assemblea, sebbene il deposito si riducesse ad una mera riproduzione di bilanci precedenti.

Dopo la replica con memoria autorizzata da parte del ricorrente, all'udienza del 1° giugno 1993 il Pretore, esaminati gli atti prodotti, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in calce trascritto.

Motivi: L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. Giova premettere che l'art. 1, legge n. 689 del 1981 stabilisce il principio di legalità e la regola garantistica, che ne è il corollario, del divieto di estensione analogica *in malam partem* delle norme che prevedono sanzioni amministrative («Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»).

Proprio in considerazione dell'identica natura repressiva della sanzione penale e di quella amministrativa, si giustifica l'espressa previsione legislativa del divieto di applicazione analogica delle norme sanzionatrici.

Non pare dubbio, quindi, che le norme che comminano sanzioni amministrative debbano essere interpretate in senso restrittivo a garanzia del cittadino nei confronti del potere punitivo esercitato dalla P.A.

Nel caso in esame, l'art. 2626 c. c., come modificato dalle leggi di depenalizzazione (art. 1 L. 24 dicembre 1975, n. 706 e art. 114 L. 24 novembre 1981, n. 689), punisce, con la sanzione amministrativa della pena pecuniaria, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese, una denuncia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati.

In particolare, l'obbligo degli amministratori di depositare il bilancio annuale nella cancelleria del Tribunale è previsto dall'art. 2435 c. c., il quale testualmente stabilisce che, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, corredato dalle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Considerato il tenore letterale delle due norme, questo Pretore ritiene che l'illecito amministrativo a carattere omissivo si perfezioni alla scadenza del termine previsto per il deposito del bilancio il quale decorre dalla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

In altri termini, si ritiene che l'intervenuta approvazione costituisca elemento infettibile per la consumazione dell'illecito amministrativo (in questo senso Cass. pen., V Sez., 26 aprile 1973).

Nel caso in esame, è documentalmente provato che l'assemblea è stata regolarmente convocata per l'approvazione del bilancio il 30 giugno 1992 e cioè entro il termine previsto dallo statuto sociale (cfr. art. 9) di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Essendo l'assemblea andata deserta in prima convocazione, veniva nuovamente convocata per il 16 luglio 1992, data in cui approvava il bilancio.

Ora, poiché il bilancio approvato è stato depositato il 29 luglio 1992, è evidente che il termine di trenta giorni per il deposito previsto dall'art. 2435 c. c., è stato rispettato.

Nessun addebito può quindi muoversi agli amministratori né per violazione dell'art. 2364 c. c., in quanto l'assemblea è stata dai medesimi regolarmente convocata entro il termine statutariamente previsto, né per violazione dell'art. 2435 c. c., essendo stato il bilancio depositato entro il termine legislativamente previsto.

Si potrebbe obiettare che l'art. 2369 c. c. relativo all'assemblea di seconda convocazione delle società per azioni non è richiamato dall'art. 2486 c. c. relativo all'assemblea delle società a responsabilità limitata (quale è la Saint Gallen) e che, pertanto, l'assemblea di seconda convocazione non sarebbe valida in quanto il bilancio avrebbe dovuto essere approvato dall'assemblea in unica convocazione en-

tro il 30 giugno 1992, tanto più che, nel caso in esame, lo statuto della Saint Gallen s.r.l. non prevedeva espressamente l'assemblea di seconda convocazione.

Anche se si volesse aderire a tale soluzione e conseguentemente ritenere che l'assemblea non abbia approvato il bilancio nel termine di legge, in ogni caso l'omessa approvazione del bilancio da parte dell'assemblea andata deserta in prima convocazione non può valere a fare scattare l'irrogazione della sanzione amministrativa a carico degli amministratori.

Sul punto è noto il contrario orientamento giurisprudenziale che ha stabilito che, comunque, la situazione patrimoniale della società debba essere portata a conoscenza degli interessati anche se le operazioni sociali siano state negative. A proposito appare sufficiente richiamare la sentenza della Suprema Corte, citata dalla resistente (n. 2330 del 1977), la quale, rifacendosi ai principi elaborati in sede penale (cfr. Cass., 2 febbraio 1976, n. 1577) ha ribadito che l'obbligo di presentare il bilancio soddisfa l'esigenza della pubblicità sicché non soffre eccezioni neppure di fronte all'inattività dell'ente, dovendo essere adempiuto anche in tal caso, nonostante che l'adempimento si riduca a una mera riproduzione di bilanci relativi agli esercizi precedenti.

Tale orientamento, considera perentorio l'obbligo di depositare il bilancio e ritiene che la sanzione amministrativa debba applicarsi a carico degli amministratori anche in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ritenendoli comunque responsabili per non avere redatto tempestivamente la bozza di bilancio ottemperando così alle prescrizioni dell'art. 2432 c. c. e per non avere, conseguentemente, posto l'assemblea nelle condizioni di approvarlo (cfr. Cass. pen., 23 marzo 1976, n. 1294; Id., III Sez., 17 aprile 1952 e Pret. Torino, II Sez., 16 gennaio 1992).

Diversamente opinando, secondo tale filone giurisprudenziale, si giungerebbe alla soluzione, contraria all'equità, di non colpire con alcuna sanzione gli amministratori che non abbiano adempiuto all'obbligo preliminare di predisporre il bilancio privando in tale modo l'assemblea della concreta possibilità di approvarlo.

A proposito, si può tuttavia osservare che, estendendo a tale ipotesi la sanzione amministrativa, la condotta che verrebbe punita in quanto causa della mancata approvazione, sarebbe costituita dal mancato deposito del progetto di bilancio nella sede sociale in violazione dell'art. 2432 c. c.

Il che equivarrebbe a colpire con l'identica sanzione amministrativa una condotta prodromica rispetto a quella espressamente prevista dalla legge come illecito amministrativo e ciò in aperta violazione del divieto di estensione analogica della norma sanzionatrice.

D'altra parte la mancata approvazione del bilancio non può essere univocamente attribuita all'omessa predisposizione della bozza di bilancio da parte degli amministratori dal momento che numerose e diverse potrebbero essere state le cause della mancata approvazione (assemblea deserta per volontà dei soci, mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge) né sarebbe lecito desumere automaticamente l'esistenza, a monte, di un comportamento negligente degli amministratori che avrebbero ommesso di predisporre la bozza di bilancio da approvare.

Peraltro sul punto non può condividersi la prassi seguita da alcune cancellerie delle società commerciali di esigere che l'amministratore, al fine di andare esente da responsabilità, dimostri il suo comportamento diligente depositando in cancelleria il verbale di assemblea deserta unitamente al progetto di bilancio dal medesimo redatto.

Tale prassi, infatti, comporterebbe un obbligo di rendere noto ai terzi un bilancio che non è ancora stato approvato e che, in difetto dell'accertamento da parte dell'assemblea, non può essere considerato come atto della società.

D'altra parte, la previsione di un obbligo a carico degli amministratori di depositare comunque il bilancio relativo agli esercizi precedenti, nell'eventualità della mancata approvazione assembleare nei termini di legge, non potrebbe soddisfare l'esigenza di portare a conoscenza dei terzi la situazione patrimoniale della società rischiando, invece, di ingenerare confusione tra il pubblico con la rappresentazione di una situazione economica pregressa.

In ogni caso, tale obbligo è stato stabilito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen., 18 aprile 1970, n. 6; Id., Sez. V, 24 febbraio 1970; Id., 1976, n. 1577; Id., Sez. III, 31 gennaio 1952) soltanto con riferimento ad ipotesi di enti inattivi e non potrebbe comunque valere nel caso in esame in cui la società aveva funzionato.

Pertanto, anche qualora fosse accertato che la mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea sia da addebitarsi all'omessa preliminare redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, l'applicazione della sanzione amministrativa alla violazione di tale obbligo sarebbe apertamente in contrasto con il divieto di applicazione analogica della norma che punisce esclusivamente l'omesso deposito di un bilancio approvato dall'assemblea.

La realtà è che per la mancata predisposizione del bilancio, in violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 2432 c. c., così come per l'ipotesi di mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, la legge prevede sanzioni esclusivamente di tipo civile e non sanzioni amministrative.

In particolare, gli amministratori potranno essere revocati per giusta causa dall'assemblea convocata dal collegio sindacale ovvero dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2409 c. c., anche su richiesta del pubblico ministero, realizzandosi attraverso tale iniziativa la tutela dei terzi estranei alla società.

Nell'ipotesi, invece, in cui la mancata approvazione del bilancio dipendesse dall'inattività dell'assemblea o dall'impossibilità di funzionamento, si configurerebbe una delle ipotesi di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2448, n. 3, c. c.

Per le considerazioni esposte, si ritiene che nel caso di specie la sanzione amministrativa non dovesse essere appli-

(1) Sulla natura e sulle funzioni della garanzia sussidiaria prestata dai consorzi fidi.

1. Premessa.

La sentenza del Tribunale di Bari che si commenta risulta di estremo interesse, essendo inerente ad una problematica decisamente assai poco trattata, finora, in giurisprudenza, ossia quella delle garanzie collettive fornite dai c.d. «consorzi fidi»¹⁾.

¹⁾ Maggiore spazio l'argomento in questione ha trovato, viceversa, in dottrina. V., tra gli altri, SACCHETTO e BARASSI, *Le cooperative e i consorzi di garanzia fidi*, in *Boll. Trib.*, 1991, 821; PETTARIN, *Nota su rapporti banca-consorzi garanzia fidi - Legittimazione della banca ad agire quale mandataria dei consorzi garanzia fidi*, Nota a Trib. Gorizia, 13 luglio 1989, in *Risparmio*, 1990, 290; TUCCI, *Dalle garanzie codicistiche alle garanzie finanziarie collettive: l'esperienza dei consorzi fidi tra imprese minori*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1981, I, 1; adde BOLLINO, *Il fondo rischi dei consorzi fidi*, in *Giur. Comm.*, 1980, I, 972. Più in generale, in materia di consorzi, cfr. GALGANO, *Diritto Civile e Commerciale*, Padova, 1990, III, 1, 1991 e segg.; adde, più ampiamente, BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, Milano, 1985.

L'istituto in parole è stato, d'altro canto, oggetto di una recente comunicazione della Commissione delle Comunità Europee in data 5 settembre 1991 [sec(91) 1550 def], intolata «Il ruolo degli enti di mutua garanzia nel finanziamento delle piccole e medie imprese nella Comunità Europea».

Nell'ambito della comunicazione in questione, tra l'altro, la Commissione ha evidenziato l'importanza degli enti di mutua garanzia all'interno della Comunità Europea, nelle diverse denominazioni nazionali: *Kreditgarantiegemeinschaft* in Germania, con 28 enti nel 1991; *Société de cautionnement mutuel*, con 286 enti, in Francia; *Sociedad de garantía recíproca* in Spagna, con 23 enti; ulteriore diffusione gli enti in questione hanno anche, in proporzioni minori, in Belgio, Danimarca e Lussemburgo oltre che, naturalmente, in Italia, dove nel 1991 sussistevano ben 642 enti di mutua garanzia, tali da porre il nostro Paese al primo posto per diffusione degli enti medesimi.

²⁾ E precisamente nell'art. 29, legge n. 317 del 5 ottobre 1991, detta di «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese». Le norme relative ai consorzi di garanzia collettiva fidi sono contenute negli artt. 29-33, di cui si riporta integralmente il detto art. 29:

Art. 29 (*Consorzi di garanzia collettiva fidi*).

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la

cata e, pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare per intero le spese di lite. — *Omissis*.

TRIBUNALE BARI, 29 maggio 1992 — RAGNI *Presidente* ed *Estensore*. — MARTINO ed altri (avv. Laforgia) - *Confidi Culturale Nazionale* (avv. Tucci).

Responsabilità patrimoniale — Diritti di garanzia in genere — Consorzi in genere — Enti di mutua garanzia — Garanzia collettiva prestata dai consorzi fidi — Fideiussione e mandato di credito — Confideiussione — Obbligazione solidale del consorzio con i fideiussori in via principale — Obbligo di pagamento del consorzio in via di regresso ovvero per surrogazione — Esclusione — Natura sussidiaria della garanzia collettiva prestata dal consorzio (C. c. artt. 1936, 1946, 1949, 1954, 1203 n. 3 e 1204).

Non sussiste alcun rapporto di confideiussione tra la garanzia sussidiaria statutariamente prestata dal consorzio fidi, ente di mutua garanzia avente come scopo la semplificazione dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese oltre che la riduzione del costo dei finanziamenti e la prestazione di servizi di consulenza aziendale, e le eventuali fideiussioni prestate direttamente, e in via principale, in favore del consorzio da altri soggetti estranei al consorzio stesso (1).

Di detti enti soltanto recentemente è stata fornita una definizione legislativa²⁾, che ha consentito di focalizzare l'attenzione su due caratteristiche attinenti ai detti consorzi, ossia la molteplicità di strutture associative utilizzabili ai fini della loro costituzione, e la tipicità dello scopo perseguito dai medesimi.

Sotto il primo profilo (libertà di tipologie costitutive), sempre con riferimento ai consorzi fidi, è, infatti, possibile utilizzare indifferentemente la forma della società consortile, ovvero del consorzio e/o della società cooperativa.

concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

Nelle ulteriori norme sul tema (artt. 30-33), si prevedono i requisiti di ammissione alle agevolazioni statali (art. 30: partecipazione al consorzio di almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, e disposizione di fondi di garanzia non inferiore a 50 milioni), le modalità dell'intervento statale in questione (art. 31: in particolare, modalità di reintegrazione dei fondi di garanzia, con contributo statale variabile a seconda del tipo di operazione finanziata, e dell'ubicazione — o meno — della sede del Consorzio in territori individuati dal Regolamento C.E.E. n. 2052/88; art. 32: competenza in materia del Ministro del Tesoro ed, eventualmente, delle Regioni, attraverso le società finanziarie regionali).

Da ultimo (art. 33), sono previsti particolari contributi a fondi interconsortili (in misure elevabili, nel caso di consorzi operanti nei particolari territori di cui si è detto) e contributi in conto capitale, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale.

Per un'esposizione generale dei contenuti della legge n. 317/1991, vedi CAGLI, «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»: note in margine alla legge 5 ottobre 1991 n. 317, in *Riv. Giur. del Mezzogiorno*, 1992, 89 e segg. Adde anche CAGLI, *Stato di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 («Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»)* al 20 giugno 1992, *ibid.*, 773 e segg.

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
 Via Barone n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 20 luglio 2006
 C.so Italia n. 254 tel. 099-7351536 - fax 099-7362875

AMAT SpA
 Fax 099 7794247

AMAT s.p.a. 11638

PROT in arrivo n.

Del 21 LUG. 2006

P - Presidente

DG - Direttore Generale

DA - Direttore Amministrativo

Avv. Claudio Barberio Tecnico

Dott. Dario Barberio Amministrativo

UAG Aff. Gen./P.R./Sinistri

UA Acquisti/Contratti

UC Contabilità/Bilancio

UE Servizio Movimento

UI Informatica

UP Personale/Ributazioni

UT Tesoreria

USP Studi/Progetti

UF-PT Prodotti Traffico

UF-RG Ragione/Economato

STQ Staff Qualità

All'attenzione urgente del dott. Carallo

Oggetto: Mancata approvazione del bilancio della SpA entro i termini di legge - Riflessi sulla condotta degli amministratori tenuti al deposito ex art. 2630 cc (già 2626 cc)

Faccio seguito alla conversazione telefonica intercorsa questa mattina sul tema in oggetto.

Alla luce delle peculiarità che caratterizzano il caso che ci occupa, ritengo che gli amministratori non siano sanzionabili di illecito con riferimento all'obbligo di deposito incombente a loro carico per il combinato disposto degli articoli 2435 e 2630 2° comma cc. Né intravedo altre fonti di responsabilità specificamente addebitabili a tal riguardo.

In tal modo manifesto di condividere appieno l'orientamento del Tribunale di Brescia (sentenza 13 maggio 2002) a tenore del quale "la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2626 c.c. a carico degli amministratori che omettano di depositare copia del bilancio sociale presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2362 c.c."

Per maggiore completezza reputo utile allegare la predetta sentenza nella sua stesura integrale ed il commento di Luigi Salvato, entrambi tratti dalla rivista Le Società 2002 (pagg. 1418 c segg.). Come è possibile constatare il tema propone un dibattito variegato per l'esame del quale rinvio alla lettura del commento.

Per quanto mi concerne resto dell'avviso che la fonte dell'obbligo, individuabile nell'art. 2435 1° comma cc., da interpretarsi in senso rigorosamente letterale, non autorizzi ad ipotizzare che il termine per il deposito possa iniziare a decorrere senza che il documento contabile sia stato previamente approvato.

Resto a disposizione per ogni ulteriore scambio.

Con i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

GIURISPRUDENZA • SOCIETÀ DI CAPITALI

mento dei creditori è il mezzo necessario per raggiungere quello scopo, ma non è lo scopo» (71).

Nell'ipotesi di passaggio da società ad impresa individuale, tuttavia, tra le pieghe del principio di continuità, sembrerebbe recuperare pregio, sul piano ricostruttivo, l'idea della trasformazione come vicenda estintivo-costitutiva, affatto diversa da quella «ordinaria» prevista dal codice. Se così fosse, peraltro, non si potrebbe facilmente prescindere da una fase di liquidazione o, comunque, di definizione dei rapporti pendenti, all'atto dell'estinzione della società trasformanda e prima della creazione *ex novo* dell'impresa individuale. In tale ottica, non sembra del tutto priva di fondamento l'impostazione (72), richiamata nell'odierna pronuncia, che spiega come «non può ammettersi che l'unico socio possa sottrarre il patrimonio sociale all'esclusiva garanzia dei creditori sociali, senza procedere alla liquidazione della società (e quindi senza definire i rapporti con i creditori sociali)» (73). L'atto di trasformazione della società unipersonale in impresa individuale, se non preceduta dalla liquidazione, sarebbe dunque da considerarsi illegittimo. Sul terreno pratico, però, questa tesi «considera come legittima un'ipotesi irrealistica, e cioè che il socio, il quale intenda continuare l'attività individualmente,

provveda peraltro, prima di iniziare l'attività individuale, a liquidare tutti i rapporti precedenti, facenti capo alla società (proceda, cioè, alla liquidazione), sospendendo nel frattempo ogni esercizio di attività imprenditoriale» (74).

Note:

(71) Ferrara jr. e Corsi, *op. cit.*, 308.

(72) Sostenuta, in giurisprudenza, da Trib. Napoli 12 maggio 1993, in questa Rivista, 1993, 1487, con nota di Fabrizio e v., da ultimo, nel senso che «anche la trasformazione può costituire un provvedimento idoneo (se congruamente motivato) a perseguire più proficuamente e con minor dispendio, nell'interesse dei creditori, le finalità della liquidazione», App. Milano 6 ottobre 2000, in *Cler. it.*, 2001, 1679, con nota di Luoni; in dottrina, cfr. Campobasso, *op. cit.*, 121, nota 1; Ferri, *ibidem*.

(73) Le parole, testualmente riprese dal collegio, sono di Cagnasso, *op. cit.*, 65. Una variante di questa impostazione, che il collegio definisce «intermedia», sulla scia di Trib. Torino 10 febbraio 1994, *cit.*, giudica presupposto indefettibile, ai fini della cancellazione dal registro delle imprese - e, quindi, della trasformazione della società in impresa individuale da parte del socio unico di una società di persone -, non tanto una fase formale di liquidazione vera e propria (che è derogabile), quanto la previa estinzione dei debiti o del loro accollo con efficacia liberatoria per il cedente: cfr. Giud. registro Torino 22 ottobre 1993, *cit.*

(74) Così Boero, *op. cit.*, 266.

Amministratori

Limiti alla sanzionabilità degli amministratori per omesso deposito del bilancio

TRIBUNALE DI BRESCIA 13 maggio 2002

G.U. Massetti - A.Z. ed altra c. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia

Società di capitali - Amministratori - Responsabilità - Ritardi nell'approvazione del bilancio - Adempimento degli obblighi di deposito - Non sussiste
(Artt. 2364, 2435, 2626, codice civile)

- I. Non sono sanzionabili in via amministrativa, ex art. 2626 c.c. (vecchio testo) in relazione agli artt. 2435 e 2364, c.c., gli amministratori di società di capitali i quali provvedano al deposito del bilancio entro trenta giorni dall'approvazione, quand'anche il bilancio sia stato approvato oltre il termine all'uopo stabilito dalla legge.

Il Tribunale (omissis).

L'opposizione è fondata.

L'art. 2626 c.c. punisce con sanzione amministrativa gli amministratori che omettono di fare nel termine stabilito all'Ufficio del Registro delle Impre-

se un deposito a cui sono dalla legge obbligati. L'art. 2435 c.c. dispone che entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. L'art. 2362 c.c., infine, prevede che l'assemblea ordinaria approva il bilancio e deve essere convocata al-

GIURISPRUDENZA • SOCIETÀ DI CAPITALI

meno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale: l'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 6 mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

Tale essendo il quadro normativo, sulla cui base è stata irrogata la sanzione impugnata, si deve preliminarmente osservare come, nella materia degli illeciti amministrativi, sia vigente il c.d. principio di legalità (art. 1, L. n. 689/81), in virtù del quale «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione». A tale generale principio fa da corollario la regola della tassatività, tant'è che il medesimo art. 1 cit. stabilisce che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati». In forza di questi principi, che sono mutuati interamente dal diritto penale, non è consentita l'analogia in *malam partem* neppure nel campo degli illeciti amministrativi, siano essi depenalizzati o non.

Nel caso di specie, l'illecito non consiste in una pura e semplice omissione (mancato deposito del bilancio nel termine stabilito), ma in un'omissione collegata al fatto dell'intervenuta approvazione del bilancio. Come giustamente sottolineato dai ricorrenti, l'«approvazione del bilancio» entra a far parte della condotta tipica, costituendone un elemento imprescindibile, senza il quale non è, pertanto, configurabile l'infrazione. Si potrebbe parlare, per usare una terminologia penalistica, di «presupposto» dell'illecito.

Quel che importa, comunque, è che, se non sia intervenuta l'«approvazione del bilancio», per qualsiasi ragione non imputabile al comportamento degli amministratori (ad es., per l'inattività dell'assemblea), nemmeno è punibile il mancato deposito dello stesso presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. In particolare, non vi è norma che preveda che, in caso di mancata approvazione del bilancio, debba essere depositato il «progetto di bilancio»: si tratta, invece, di una «prassi» seguita da alcune Camere di Commercio

che, peraltro, non è suffragata da alcuna disposizione normativa.

Alla luce di tali principi - rilevato come, nel caso in scrutinio, il bilancio sia stato effettivamente depositato entro 30 giorni dalla sua approvazione -, nessun rimprovero può essere seriamente mosso agli amministratori. Né vale richiamare l'interesse pubblico alla tempestiva conoscenza della situazione economica della società, che pure costituisce la ratio della norma, ma che sicuramente non vale a superare lo scoglio derivante dai principi di legalità etc. che sorreggono il sistema degli illeciti amministrativi. Una diversa ricostruzione della fattispecie, come quella patrocinata dall'ente convenuto (secondo cui gli amministratori dovrebbero, in ogni caso, depositare il bilancio nei termini di cui agli artt. 2345 - 2362 c.c.) risulta insostenibile a fronte del chiaro opposto dettato normativo, in base al quale il termine entro cui effettuare la pubblicazione (e la cui inosservanza dà luogo, appunto, all'illecito amministrativo) decorre soltanto dall'effettiva approvazione del bilancio.

Si segnala, *ad abundantiam*, come non sia possibile porre a carico degli amministratori le conseguenze dell'inattività di altro organo sociale, qual è l'assemblea: in questo modo, infatti, si verrebbe a creare un meccanismo di responsabilità c.d. oggettiva, che è del tutto incompatibile con quanto disposto dall'art. 3, L. n. 689/81. La verità è che eventuali «inattività» degli amministratori (i quali, ad es., non provvedano a convocare l'assemblea) ovvero dell'assemblea (la quale, ad es., non sia in grado di funzionare), che si ripercuotano comunque sulla pubblicazione del bilancio, possono trovare adeguata sanzione sul piano civile, con la revoca dell'organo amministrativo, nel primo caso, e con lo scioglimento della società, nel secondo caso.

Da ultimo, non è certamente compito del giudice sindacare il motivo per cui l'assemblea, regolarmente convocata in prima convocazione, sia andata deserta: il dato è, in ogni caso, irrilevante a fronte delle considerazioni che precedono.

Le spese di lite, tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale, possono essere interamente compensate.

IL COMMENTO

di Luigi Salvato

I. La sentenza del Tribunale di Brescia affronta e risolve correttamente una questione posta dal combinato disposto degli artt. 2435-2626, c.c., avente ad oggetto l'obbligo degli amministratori di depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese il bilancio di esercizio delle società di capitali (1).

1. - L'art. 2435, primo comma, c.c., stabilisce che «entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bi-

Nota:

(1) In passato, era sorta questione in ordine alla sufficienza del «deposito», ovvero alla necessità della «iscrizione» del bilancio, risolta in favore della prima opzione (per tutti, Colombo, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1994, 7*, 476), che conduce a riconoscere all'adempimento una funzione meramente informativa, propria della pubblicità-notizia (Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di dir. comm.*, diretto da Buioncore, Torino, 2001, 107).

GIURISPRUDENZA • SOCIETÀ DI CAPITALI

lancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata; l'art. 2626, primo comma, c.c. - nel testo vigente anteriormente alla modifica realizzata dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 - disponeva che, tra gli altri, agli amministratori i quali «omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto (...) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni». La seconda disposizione configura quindi come illecito amministrativo l'omesso deposito del bilancio di esercizio che, in forza della prima, va effettuato «entro trenta giorni dall'approvazione» da parte dell'assemblea (2).

Il combinato disposto delle due norme, in virtù del riferimento all'obbligo di depositare il documento in esame entro trenta giorni «dall'approvazione», unitamente al «verbale di approvazione dell'assemblea», sembra sufficientemente chiaro nel condizionare la configurazione dell'illecito alla avvenuta approvazione del documento contabile da parte dell'assemblea della società, che identifica il *dies a quo* dal quale inizia a decorrere il termine sopra indicato. Eppure, nonostante la precisione del dato testuale, la giurisprudenza e la dottrina si sono divise tra un indirizzo - in passato fatto proprio anche da alcune cancellerie commerciali - orientato a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo di depositare il bilancio entro il termine di trenta giorni per l'approvazione del bilancio, indipendentemente dalla circostanza che esso fosse stato o meno approvato dall'assemblea ed un orientamento favorevole ad un'interpretazione più attenta alla lettera delle norme ed ai criteri che disciplinano l'illecito amministrativo (3). Il Tribunale di Brescia, aderisce, anche senza richiamarlo, a quest'ultimo orientamento, ripercorrendo in larga misura le argomentazioni già svolte in passato per giustificarlo.

2. - Il principio più rigoroso muove essenzialmente dalla valorizzazione dell'art. 2364, secondo comma, c.c., il quale stabilisce che il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che l'atto costitutivo preveda un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. Coloro i quali fanno proprio questo principio sostengono che la previsione di un termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, imporrebbe di interpretare l'art. 2435, primo comma, c.c., in «combinato disposto» con la norma che detto termine prevede. L'asserita configurabilità di questo «combinato disposto» apre peraltro ad una ulteriore questione, posta dalla circostanza che esso potrebbe giustificare due differenti interpretazioni e, rispettivamente,

condurre a sostenere che la sanzione amministrativa sia applicabile oltre che nel caso di mancato deposito «entro trenta giorni dall'approvazione», altresì: a) «nel caso di mancato deposito entro trenta giorni dal termine in cui avrebbe dovuto essere approvato, anche se non sia stato approvato», ovvero, b) «nel caso di mancata approvazione, qualora non sia stato depositato il progetto di bilancio».

La condivisibilità di queste due differenti opzioni interpretative richiede che se ne verifichi la compatibilità con i principi generali che disciplinano l'illecito amministrativo. Al riguardo occorre anzitutto ricordare che, sotto il profilo costituzionale, secondo il consolidato orientamento del giudice delle leggi, alle sanzioni amministrative - depenalizzate o meno - è inapplicabile l'art. 25, Cost., quindi il principio «*nullum crimen, nulla poena sine lege*», nella sua accezione più ampia (4). Altrettanto pacifico è però che ad esse sono riferibili gli artt. 3, 23 e 97, Cost. (5), dai quali risulta «evincibile un generale obbligo di determinatezza della fattispecie sanzionatoria» (6). Di questo canone costituzionale costituisce puntuale applicazione l'art. 1, secondo comma, L. n. 689/1981, il quale, dispone che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati». La *ratio* è quella di assicurare certezza, evitando altresì che lo stesso principio della riserva di legge (art. 1, primo comma, cit.) ed il canone di legalità (7) possano risultare elusi dalla discrezionalità dell'amministrazione, prima, e del giudice, poi, nell'identificare gli elementi della fattispecie incrimina-

Note:

(2) La norma, nel testo originario, prevedeva un illecito penale; la fattispecie è stata depenalizzata dall'art. 1, L. 24 dicembre 1975, n. 706. Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nel riscrivere la regolamentazione degli illeciti civili e penali in materia societaria, disciplina ora l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi all'art. 2630, c.c., sanzionando, al comma 2, l'omesso deposito dei bilanci con una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata rispetto a quella prevista per la violazione degli obblighi concernenti il deposito di ulteriori atti.

(3) Con riferimento all'illecito depenalizzato, per il primo indirizzo, Pret. Torino, 16 gennaio 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 461, con nota critica di Abriani; per il secondo Pret. Torino 18 giugno 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 117; per una attenta ricostruzione dei differenti orientamenti ed ampi richiami della giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 2626, c.c., anche anteriormente alla depenalizzazione, nonché della prassi delle cancellerie delle società commerciali, Colombo, op. cit., 478; Abriani, op. cit., 462; Sasso, *Le società per azioni*, III, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, diretta da Biglavi, Torino, 1986, 465.

(4) *Ex multis*, Corte cost. 3 giugno 1992, n. 250, in *Giur. cost.*, 1992, 1916; 14 aprile 1988, n. 447, in *Foro it.*, 1988, I, 3364; in tal senso, in dottrina, Paliero-Travi, *Sanzioni amministrative*, (voce) in *Enc. dir.*, Milano, 1989, XII, 372, ove ampi richiami.

(5) Cfr. i riferimenti contenuti nella nota che precede.

(6) Paliero-Travi, op. cit., 373.

(7) Per la puntuale identificazione del contenuto del principio di legalità nella materia dell'illecito amministrativo secondo la giurisprudenza di legittimità, Ferrazzi, *Sanzioni amministrative. Rassegna di giurisprudenza della Cassazione: illecito amministrativo, procedimento, sanzioni accessorie*, Aggiornamento (anni 1994-1996), (nota n. Cass. 8 maggio 1996, n. 4284), in *Foro it.*, 1996, I, 2778.

GIURISPRUDENZA • SOCIETÀ DI CAPITALI

trice. Corollario di questi principi è la riferibilità alle sanzioni amministrative del divieto di analogia, che impedisce di applicare la sanzione oltre i casi espressamente considerati dalla norma. Si tratta di regole assolutamente pacifiche, più volte affermate dai giudici di legittimità, i quali costantemente hanno rimarcato l'inammissibilità del ricorso all'analogia per gli illeciti amministrativi (8).

In questa materia, ancora sul piano costituzionale, accanto al canone di tipicità e determinatezza della fattispecie ed al divieto di analogia, non risulta invece enunciabile il principio di personalità della pena, dal momento che l'art. 27 Cost., riguarda esclusivamente la responsabilità penale (9) e non è riferibile alle sanzioni di natura diversa da quella penale (10). Ciò significa che non è costituzionalmente illegittima la responsabilità amministrativa per fatto altrui, ferma restando l'imprescindibilità della ragionevolezza della norma che eventualmente la preveda. Il legislatore ordinario, nell'esercizio della discrezionalità che ad esso spetta, ha tuttavia stabilito quale regola generale in riferimento alle persone fisiche il criterio che caratterizza in senso personale e colpevole la responsabilità nell'illecito amministrativo, stabilendo che si risponde per fatto proprio e soltanto in via eccezionale per fatto altrui (11), restando esclusa l'applicabilità della sanzione amministrativa sulla base di una generica culpa *in vigilando* od *in eligendo* (12).

Il Tribunale di Brescia, facendo applicazione di questi principi, dopo avere accertato che l'omissione del deposito era stata determinata dalla mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, benché regolarmente convocata, ha quindi mandato immune da sanzione l'amministratore, escludendo appunto che potesse ritenersi perfezionata la fattispecie incriminatrice, secondo la configurazione resa chiara dalla lettera dell'art. 2626, c.c.

3. - La conclusione alla quale è pervenuto il giudice, come si è accennato, non può ritenersi pacifica e la sua condivisibilità rende necessario verificare se non sia invece preferibile l'orientamento più rigoroso. Dalla sintesi che di quest'ultimo si è offerta risulta peraltro che al suo interno sono identificabili due differenti interpretazioni (§ 2 sub a) e b), non omologabili, benché accomunate da una *ratio*, almeno in parte, comune. La finalità dei sostenitori delle opzioni ad esso riconducibili può essere infatti identificata in quella di rafforzare la tutela dei creditori e dei terzi, assicurando che sia effettuato un importante adempimento pubblicitario, evitando che eventuali condotte illegittime degli amministratori possano restare prive di sanzione.

Procedendo con ordine, è opportuno esaminare anzitutto l'opzione indicata sub b) (13) - espressamente sostenuta dalla Camera di commercio di Brescia (14) - in virtù della quale, nel caso di mancata approvazione, gli amministratori, per andare immuni dalla sanzione, do-

vrebbero comunque depositare «il progetto di bilancio». Secondo quanto sopra si è accennato, la disciplina dell'illecito amministrativo è governata dal divieto di analogia, il quale, tuttavia, non impedisce che delle norme incriminatrici sia ammissibile dare un'interpretazione estensiva (15). Nonostante la nota difficoltà che si incontra nel segnare una chiara linea di demarcazione tra questi due procedimenti ermeneutici (16), è qui sufficiente puntualizzare che l'analogia pone rimedio ad una lacuna, sul presupposto che la fattispecie non regolata sia «simile» a quella espressamente disciplinata, ampliandone l'ambito di applicazione; l'interpretazione estensiva permette invece di estendere il significato di un termine o di una locuzione oltre il suo significato letterale immediato.

In riferimento al caso in esame, dal combinato disposto degli artt. 2435, primo comma, c.c., e 2626, primo comma, c.c., risulta che elementi costitutivi dell'illecito sono: l'avvenuta approvazione del bilancio; la violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di depositare nel termine più volte indicato il bilancio, unitamente agli altri documenti elencati dalla norma ed al verbale di approvazione dell'assemblea. L'obbligo posto a carico degli amministratori si riferisce, quindi, al bilancio «approvato» che, secondo la corretta accezione tecnico-giuridica è documento diverso dal «progetto di bilancio», a questo non omologabile.

Note:

(8) Tra le molte, Cass. 3 aprile 2000, n. 4007, in *Diritto e giustizia*, 2000, f. 14; 12 maggio 1999, n. 4704, in *Foro it. Rep.*, 1999, voce *Cambio e valuta*, 9; 24 aprile 1997, n. 3603, in *Mass. Giur. it.*, 1997 (la sentenza è particolarmente significativa, in quanto ha escluso che l'obbligo della denuncia, al registro delle ditte della camera di commercio, delle modificazioni nello stato di fatto e di diritto di una società legalmente costituita posto a carico degli amministratori e sanzionato amministrativamente - art. 48, R.D. n. 2011/1934 - sia configurabile anche a carico del commissario liquidatore, in mancanza di una previsione specifica in questo senso); in senso analogo è orientata la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792, in *Foro amm.*, 1996, 3383.

(9) Corte cost. 19 novembre 1987, n. 420, cit.

(10) Corte cost. 10 dicembre 1987, n. 502, in *Giur. cost.*, 1987, I, 3315.

(11) Artt. 3 e 6, L. n. 689/1981.

(12) Cass. 3 dicembre 1994, n. 10412, in *Foro it.*, 1995, I, 2905, con nota di Piagn.

(13) In passato adottata dalla prassi interpretativa della cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Milano, sulla quale, in particolare, Salafia, *Il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali nella cancelleria delle società commerciali*, in *Riv. soc.*, 1979, 1013.

(14) Peraltro esplicitata anche nelle istruzioni diffuse sul sito internet, www.bs.camcom.it.

(15) In giurisprudenza, sulla distinzione tra interpretazione estensiva ed analogia e per l'ammissibilità della prima anche nella materia penale (c. a. fortiori, in tema di illecito amministrativo), ex multis, Cass. 31 ottobre 1995, in *Foro it. Rep.*, 1996, voce *Incanti*, I; 3 luglio 1991, in *Foro it.*, 1992, II, 426.

(16) Per la problematicità della distinzione, Guarini, *Le fonti dell'interpretazione*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1993, 440.

GIURISPRUDENZA • SOCIETÀ DI CAPITALI

Anche se non può essere sottovalutata la complessità della questione posta dall'identificazione dell'esatto ruolo dell'assemblea nella formazione del bilancio e dalla natura della deliberazione assembleare che l'approva (17), secondo la tesi preferibile il «progetto di bilancio» identifica un atto diverso dal «bilancio». Il primo è, infatti, un atto di competenza esclusiva degli amministratori, costituisce un atto propositivo del complesso procedimento preordinato alla formazione del documento contabile, ha una propria rilevanza giuridica e produce una serie di effetti preliminari e distinti rispetto a quelli riconducibili al bilancio approvato (18). Il «bilancio» è, invece, esclusivamente «l'atto promanante dalla deliberazione dell'assemblea, la quale (...) non è vincolata a contenuti predeterminati» (19), cosicché «fino all'approvazione assembleare non è possibile parlare di «bilancio della società», e pertanto non si produce alcuno degli effetti legali propri dell'esistenza del «bilancio della società»» (20). Il progetto è, perciò, un atto interno di un procedimento destinato a concludersi con la deliberazione assembleare che lo trasforma da atto degli amministratori in atto della società, produttivo di tutti gli effetti definitivi che la legge ricollega appunto al bilancio. Il progetto di bilancio, in quanto atto interno, non potrebbe neppure essere pubblicato o comunque divulgato dall'amministratore, il quale, se ciò facesse, potrebbe essere chiamato a rispondere di un illecito «almeno civile infrangendo il segreto (l'interesse al segreto) della società che egli avrebbe invece il compito di conservare e tutelare» (21).

Questa sintesi, per quanto incompleta, rende chiaro che, essendo il «progetto di bilancio» un atto diverso e distinto rispetto al «bilancio», affermare che, nonostante la norma disponga esclusivamente il deposito del secondo, essa debba invece interpretarsi nel senso che, in mancanza di approvazione, occorra depositare il primo, significa costruire una fattispecie incriminatrice assolutamente nuova. A carico degli amministratori si pone, infatti, un obbligo di cui non v'è traccia nelle norme, onerandoli della pubblicazione di un atto destinato ad essere portato a conoscenza esclusivamente dei sindaci e dei soci (22). L'operazione ermeneutica non si limita ad ampliare il contenuto effettivo del combinato disposto degli artt. 2435, primo comma, e 2626, primo comma, c.c., ma, individuata una lacuna, la elimina configurando una nuova fattispecie oltre il caso espressamente previsto, giungendo in tal modo ad una inammissibile applicazione della sanzione in via analogica, non attraverso l'interpretazione estensiva.

La finalità sortita a questa interpretazione, di offrire comunque una opportuna informazione ai terzi, anche in considerazione della asserita scarsa rilevanza dell'approvazione assembleare (23), benché apprezzabile, non sembra idonea a legittimare l'interpretazione che non si condivide.

In primo luogo, la ragionevolezza della ratio, in ogni caso, non autorizza il giudice e l'interprete a sostituire la

propria discrezionalità a quella del legislatore, sino a costruire una fattispecie incriminatrice che il legislatore ha ritenuto di non prevedere. L'eventuale utilità dell'informazione, in mancanza di una espressa prescrizione, non vale infatti a connotarla anche del carattere dell'obbligatorietà (24).

In secondo luogo, la considerazione che il progetto di bilancio è atto interno, suscettibile di essere modificato dall'assemblea dei soci (25), rende palese che il deposito del medesimo potrebbe addirittura fornire un'informazione non corretta. E ciò in contrasto con la scelta del legislatore, il quale ha limitato l'obbligo dell'informazione al «bilancio», ossia ad un atto definitivo, così da rendere anzi, in contrario, sostenibile la responsabilità dell'amministratore che, in mancanza di una esplicita norma, abbia portato «a conoscenza di terzi ciò che la legge gli impone di riservare all'informazione esclusiva dei soci» (26).

In terzo luogo, il principio di «tipicità», fa escludere che possano essere depositati atti ulteriori e diversi rispetto a quelli per i quali l'adempimento è espressamente previsto (27).

4. - L'interpretazione che conduce a leggere la norma come se stabilisse che la sanzione debba comunque essere applicata, qualora il bilancio non sia stato depositato entro trenta giorni dal termine in cui avrebbe dovuto essere approvato (§ 2 sub a), pure se non sia stato approvato, mira a responsabilizzare gli amministratori. All'interno di questo indirizzo sono peraltro identificabili due differenti orientamenti.

Il primo, più rigoroso (28), sostiene che il termine di trenta giorni decorre in ogni caso dalla data in cui il bi-

Note:

(17) Sulla quale, per un quadro di sintesi, Colombo, op. cit., 426; Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1992, 592; Ferrara Jr-Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 612.

(18) Per questi effetti, Colombo, op. cit., 432; Di Sabato, op. cit., 593.

(19) Di Sabato, op. cit., 593.

(20) Colombo, op. cit., 431.

(21) Simonetto, *La cosiddetta «pubblicazione» del bilancio non approvato*, in *Riv. pen.*, 1968, II, 1202.

(22) Sasso, op. cit., 452.

(23) Dalla quale, secondo Salafia, op. cit., 1014, il bilancio «non trae altro elemento se non quello del consenso dei soci alla gestione».

(24) In tal senso, Colombo, op. cit., 481; contra, Salafia, op. cit., 1014.

(25) Secondo la tesi preferibile, per tutti, Di Sabato, op. cit., 593.

(26) Sasso, op. cit., 471.

(27) Il principio di «tipicità» prevalentemente affermato per le iscrizioni (Ibba, in Marasì-Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 80) riguarda, infatti, anche il deposito. Proprio questo principio ha indotto l'ufficio del registro delle imprese di Milano ad escludere che l'adempimento possa avere ad oggetto il progetto di bilancio, cfr. le istruzioni contenute nel sito internet www.mi.camcom.it.

(28) Pret. Torino 16 gennaio 1992, cit.; anteriormente alla depenalizzazione, Cass. 17 gennaio 1965, in *Giust. pen.*, 1965, II, 77.

GIURISPRUDENZA • SOCIETÀ DI CAPITALI

lancio avrebbe dovuto essere approvato e giunge al risultato di rendere applicabile la sanzione anche nelle ipotesi di omesso deposito dovuto alla mancata approvazione del bilancio, indipendentemente dalle cause della stessa, siano esse ascrivibili o meno ad una colpevole inerzia degli amministratori, quindi anche se questi abbiano diligentemente posto in essere tutti gli adempimenti strumentali all'approvazione del bilancio (29).

Il secondo, maggioritario, indirizzo propone invece un'interpretazione che conduce a sanzionare gli amministratori che non abbiano depositato il bilancio anche qualora questo non sia stato approvato, ma esclusivamente se la mancata approvazione sia dovuta a fatto loro imputabile (30).

Il primo orientamento, assolutamente minoritario, appare francamente insostenibile. Per dimostrare l'erroneità dell'interpretazione che dovrebbe fondarlo è, infatti, sufficiente considerare che essa conduce ad applicare la sanzione in mancanza di ogni profilo di colpevolezza degli amministratori, anche se, nonostante essi abbiano predisposto tutti gli adempimenti necessari affinché l'assemblea fosse in grado di approvare il documento contabile, il relativo procedimento non si sia perfezionato per cause indipendenti dalla loro volontà. La ricostruzione si pone, quindi, in chiaro contrasto con il criterio sopra accennato, che caratterizza in senso personale e colpevole la responsabilità amministrativa, violando l'art. 3, L. n. 689/1981, non considerando che, se il presupposto logico e cronologico dell'omesso deposito è costituito dall'inattività dell'assemblea e non degli amministratori, manca un illecito imputabile a questi ultimi (31).

Ben altro spessore ha la seconda opzione interpretativa, secondo la quale il computo del termine a far data da quello finale in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato permette di sanzionare anche il mancato deposito, sia pure esclusivamente nei casi nei quali l'approvazione è mancata per fatto imputabile agli amministratori, in quanto questi, ad esempio, non hanno predisposto e depositato il progetto di bilancio, ovvero non hanno convocato l'assemblea che avrebbe dovuto approvarlo.

La giurisprudenza prevalente, formatasi anteriormente alla depenalizzazione dell'illecito, ed una parte della dottrina, hanno ritenuto che in questo caso la sanzione sia applicabile. La mancata approvazione, quindi il mancato deposito, sarebbero infatti diretta conseguenza di un colpevole inadempimento preliminare degli amministratori, che a quello sarebbe legato da un rapporto di causalità materiale e psichica (32). Nel rispetto del principio di colpevolezza, gli amministratori sarebbero quindi chiamati a rispondere di un illecito del quale essi sono stati causa.

Il contrario indirizzo, forse prevalente nella dottrina (33), ritiene, invece, che nella configurazione della fattispecie non possa aversi riguardo all'art. 2364, c.c., e che l'art. 2435, primo comma, c.c., debba essere letto

nel senso reso palese dalla lettera della norma, cosicché il termine per il deposito non inizia mai a decorrere se il documento contabile non è stato approvato. Le ragioni della mancata approvazione sarebbero dunque irrilevanti e, conseguentemente, agli amministratori non sarebbe applicabile la sanzione amministrativa neppure se il documento contabile non sia stato approvato per inadempimenti preliminari loro imputabili.

Questo orientamento critica quello più rigoroso anzitutto contestando che nel caso in esame possa ritenersi esistente il nesso di causalità, in quanto l'eventuale mancata predisposizione e deposito del progetto di bilancio e la mancata approvazione del documento contabile «sono cause autonomamente concorrenti» (34), ovvero in quanto il principio *causa causae est causa causae* «non può essere qui applicato perché esso si riferisce «ai diversi e successivi eventi che si snodano dall'azione od omissione fino al risultato finale antigiuridico. Esso non può quindi essere riferito a fatti che, precedendo i presupposti dell'azione od omissione penalmente rilevante, a maggior ragione precedono l'azione od omissione medesima» (35). Di queste due obiezioni, la prima potrebbe apparire più agevolmente superabile (36), la seconda involge complesse questioni in tema di condotta penalmente rilevante nei reati omissivi e di nesso di causalità.

Indipendentemente dall'approfondimento di quest'ultimo profilo, sembra sufficiente osservare che l'interpretazione più rigorosa non sembra in grado di superare l'obiezione che ad essa viene mossa, della cui consistenza si dimostra consapevole anche la dottrina che la sostiene, e che è quella di configurare una norma incriminatrice assolutamente nuova e diversa rispetto all'unica stabilita dal legislatore. Accanto alla proposizione nor-

Note:

(29) Predisponendo il progetto di bilancio con gli allegati, comunicandoli al collegio sindacale, depositandoli presso la sede sociale unitamente ai documenti giustificativi e, infine, convocando l'assemblea entro il termine quadrimestrale o semestrale per l'approvazione del documento contabile, sui tempi e sull'iter di formazione del bilancio di esercizio, Ferrara jr-Corsi, *op. cit.*, 610.

(30) Colombo, *op. cit.*, 478, ove completi richiami di dottrina e giurisprudenza; tuttavia, l'A. non manca di esplicitare le ragioni che possono indurre a dubitare della correttezza della soluzione, sulle quali infra nel testo.

(31) Abriani, *op. cit.*, 463.

(32) Tra i sostenitori di questa tesi, benché, come si è accennato alla nota 30, con qualche dubbio, Colombo, *op. cit.*, 478, anche per esaurienti riferimenti.

(33) Per richiami, Sasso, *op. cit.*, 466.

(34) Spolidoro, *Mancata o ritardata approvazione del bilancio e deposito del verbale di assemblea descritti*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 147.

(35) Sasso, *op. cit.*, 467, riportando un passo di una sentenza della Cassazione riferita all'illecito non depenalizzato e che, in parte qua, conserva validità.

(36) In quanto, come osserva Colombo, *op. cit.*, 479, nota 333, nel caso di mancato deposito del progetto di bilancio non sarebbe mai possibile giungere alla approvazione del documento contabile; per una critica a questa osservazione, v. però, Sasso, *op. cit.*, 468.

GIURISPRUDENZA • SOCIETÀ DI CAPITALI

mativa risultante dal combinato disposto degli artt. 2435, primo comma, e 2626, primo comma, c.c., che sanziona esclusivamente l'omesso deposito nel caso di approvazione, questa interpretazione costruisce, infatti, una nuova ed ulteriore fattispecie: costituita dall'omesso deposito in caso di mancata approvazione, riferita peraltro ad un termine diverso dall'unico previsto, che decorre dalla approvazione e costituisce elemento dell'illecito (37).

Nessuna convincente argomentazione sembra in grado di confutare che il procedimento ermeneutico che non si condivide realizza una vera e propria applicazione analogica, colmando una lacuna, sulla scorta di un'interpretazione che nessuna finalità può legittimare. Si tratta di un procedimento ermeneutico che, all'evidenza, intende «in parte riparare alle deficienze della legge» (38), ma che proprio per questo è inammissibile. L'interpretazione non può essere giustificata dalla circostanza che ha ad oggetto una norma che disciplina un illecito depenalizzato, poiché, come pure si è accennato, il divieto di analogia è direttamente applicabile all'illecito amministrativo ed alla norma, ovviamente di natura non penale, che descrive la fattispecie incriminatrice, in quanto il legislatore ha scelto di privilegiare nella disciplina delle sanzioni amministrative il modello penalistico (39). Inoltre, il divieto di analogia neppure è suscettibile di gradazione e, quindi, asserire che esso, nella materia in esame, sarebbe meno intenso, non sembra corretto e conduce al risultato di eluderlo.

La preoccupazione per la circostanza che eventuali omissioni possano andare immuni dalla sanzione amministrativa non può che essere recessiva rispetto alla considerazione, svolta nella sentenza in esame, che «eventuali inattività degli amministratori (...) che si ripercuotano comunque sulla pubblicazione del bilancio, possono trovare adeguata sanzione sul piano civile, con la revoca dell'organo amministrativo» e sul piano della responsabilità pure civile. La scelta del legislatore può essere infatti criticata e queste sanzioni possono anche essere, eventualmente, ritenute non adeguate. Si tratta però di una considerazione che deve fare i conti con la circostanza che la scelta della natura sanzione è imprescindibilmente riservata alla ragionevole discrezionalità del legislatore; nessuna sia pure apprezzabile ragione può legittimare l'amministrazione ed il giudice a sostituire la propria valutazione a quella del legislatore. La tesi rigorista è, quindi, «il risultato del prevalere di un apprezzabile sentimento di equità sulle esigenze, che non possono però essere in nessun caso trascurate, della metodologia interpretativa» (40), che conduce a respingerla.

Da ultimo va osservato che l'art. 2626, come si è accennato, è stato abrogato a seguito della novellazione del Titolo XI del Libro V c.c. realizzata di recente dal D.Lgs. n. 61/2002, il quale sanziona ora all'art. 2630, c.c., l'omissione dei depositi, prevedendo, al comma 2, una più grave sanzione pecuniaria «se si tratta di omesso deposito dei bilanci». La norma, inapplicabile retroatti-

vamente (41), non scioglie i dubbi interpretativi ai quali si è fatto cenno, dato che l'adempimento in esame continua ad essere disciplinato dall'art. 2435, c.c., almeno sino a quando non siano modificate anche le norme del codice civile che stabiliscono tempi e contenuto dell'obbligo del deposito.

Note:

(37) Tanto, a non considerare le difficoltà poste dal computo del termine nel caso di mancata approvazione; su questo profilo, Abriani, *op. cit.*, 464; Sasso, *op. cit.*, 468.

(38) Antolisci, *Manuale di diritto penale - Leggi complementari*, (riveduto ed aggiornato da Conti), Milano, 1983, 492.

(39) La Monica, *Reati societari*, (voce) in *Enc.dir.*, Milano, 1987, XXXVIII, 1034.

(40) La Monica, *op. cit.*, 1035.

(41) Per il principio, pacifico, della irretroattività delle norme che disciplinano gli illeciti amministrativi, anche derivanti da depenalizzazione, tra le molte, Cass. 3 aprile 2000, n. 4007, in *Mass. Giur. it.*, 2000, 30 agosto 1999, n. 9115, *ivi*, 1999.